



DANNI - Valutazione e liquidazione - - in genere

CASS. CIV., SEZ. LAV., 2 MARZO 2015, N. 4170.

In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il risarcimento delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chances ha l'onere di provare la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (respinta, nella specie, la domanda avanzata da un lavoratore per il risarcimento da perdita di chance, atteso che era stato accertato il diritto del predetto dipendente a partecipare ad una prova selettiva per un nuovo posto di lavoro, ma questi non aveva allegato e provato il danno patito, non avendo dimostrato alcunché in ordine alla concreta possibilità di superare la selezione).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo	- Presidente -
Dott. VENUTI Pietro	- Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio	- Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto	- rel. Consigliere -
Dott. LORITO Matilde	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1141/2013 proposto da:

M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44 C/O il Dott. CIRO CAFIERO (studio Martone), rappresentato e difeso dall'avvocato MASCOLO Salvatore, giusta delega in atti;
- ricorrente -

Contro

COMUNE DI NAPOLI c.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARI Fabio Maria, giusta delega in atti;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1808/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2012 R.G.N. 11461/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;



udito l'Avvocato MASCOLO SALVATORE;
udito l'Avvocato LAURENTI NICOLA per delega FERRARI FABIO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte del diritto di M.R., dirigente del Comune di Napoli, ad ottenere il risarcimento del danno per perdita di "chances" (possibilità) in conseguenza della sentenza n. 5216/03 del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il suo diritto a partecipare alla prova selettiva indetta il 20/2/2001 dal comune partenopeo per la copertura di 136 posti di istruttore direttivo tecnico, prova, questa, dalla quale era stato illegittimamente escluso. Con sentenza del 27/3 - 13/7/2012, la Corte d'appello di Napoli, nell'accogliere l'impugnazione del Comune di Napoli, che era stato condannato in primo grado a risarcire al M. la somma di Euro 86.235,00, ha riformato la gravata sentenza ed ha rigettato la domanda del lavoratore dopo aver rilevato che la sentenza posta a base della pretesa risarcitoria aveva solo accertato il diritto del predetto dipendente a partecipare alla prova selettiva, ma che questi non aveva allegato e provato il danno patito, non avendo dimostrato alcunchè in ordine alla concreta possibilità di superare la predetta selezione. Per la cassazione della sentenza ricorre il M. con tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 329 c.p.c. e l'insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza sostenendo che erroneamente la Corte territoriale gli avrebbe respinto l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata in quel grado di giudizio per l'intervenuta acquiescenza della controparte.

Al riguardo il ricorrente spiega che la ragione della eccepita acquiescenza era da ricercare nel fatto che l'amministrazione comunale, spontaneamente e prima di interporre appello, aveva provveduto a pagargli, senza formulare riserva di ripetizione, la somma di Euro 88.262,00, al cui versamento era stata condannata dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno.

Il motivo è infondato.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte "l'acquiescenza ad una sentenza di condanna con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione, si verifica solo quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all'impugnazione. L'acquiescenza tacita non è, perciò, ravvisabile quando il soccombente abbia provveduto



all'integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza esecutiva, ancorchè sia mancata un'espressa riserva d'impugnazione ovvero l'intimazione di un precetto di pagamento su iniziativa della parte vittoriosa, poichè l'avvenuto pagamento potrebbe pur sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l'esecuzione forzata" (Cass. Sez. 2, n. 15185 del 29/11/2001; in senso conf. v. anche Cass. sez. 2 n. 9075 del 18/4/2014, Cass. Sez. 3, n. 18187 del 28/8/2007 e n. 17480 del 9/8/2007).

Oltretutto, nel caso di specie la Corte territoriale, nell'escludere la sussistenza dell'eccepita acquiescenza, ha adeguatamente posto in rilievo che successivamente alla notifica della sentenza, avvenuta in data 3.12.2008, il Comune di Napoli aveva proposto tempestivo appello in data 31.12.2008.

2. Col secondo motivo il M. si duole della violazione dell'art. 434 c.p.c. e dell'omessa ed insufficiente motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del gravame per la mancata specificazione dei motivi d'appello.

Anche la denuncia di tali vizi è infondata, posto che l'odierna censura, attraverso la quale si sostiene che la difesa dell'ente si sarebbe limitata a riproporre in appello le deduzioni svolte in prime cure, si rivela generica ed inidonea a scalfire la decisione impugnata che, con argomentazione immune da rilievi di tipo logico-giuridico, ha ritenuto ammissibile l'appello ed ha giudicato come infondata l'eccezione vertente sulla genericità dei motivi del gravame.

3. Attraverso il terzo motivo, proposto per violazione degli artt. 2909, 2697, 1226 e 2043 c.c., oltre che per motivazione carente ed insufficiente, il ricorrente contesta l'impugnata sentenza per il rigetto della domanda risarcitoria che gli era stata accolta in primo grado.

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore nell'affermare che la sentenza n. 5216/03 del Tribunale di Napoli non conteneva alcun riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, traendo tale convincimento da una lettura del dispositivo sganciata dal contestuale esame della motivazione e dalla considerazione che il successivo giudizio era servito per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, mentre in realtà quel procedimento era finalizzato solo alla quantificazione del danno.

Il ricorrente censura la decisione anche per il fatto che la Corte d'appello ha ritenuto che nel successivo giudizio, di cui alla pronuncia n. 26556/08 dello stesso Tribunale, non era stata allegata la prova del pregiudizio legittimante la richiesta risarcitoria. A riprova di tale censura il M. adduce che in entrambi i gradi del giudizio la difesa del Comune di Napoli non aveva contestato le circostanze rappresentate dalla maggiore anzianità di servizio, dall'esperienza nel settore e dal superamento della procedura selettiva da parte di dipendenti con anzianità inferiore alla sua ed aggiunge che la controparte non aveva allegato elementi dai quali potersi desumere che in caso di ammissione alla prova selettiva egli avrebbe avuto scarse possibilità di risultare vincitore.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, non ha pregio il rilievo in base al quale la Corte di merito non avrebbe fatto buon governo degli oneri probatori nel pretendere dal lavoratore la dimostrazione del lamentato



danno da perdita di chances, dal momento che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'appello ha esattamente rilevato che incombeva su quest'ultimo l'onere di provare i fatti costitutivi a sostegno della domanda risarcitoria.

Orbene, proprio in tema di danni per perdita di chances questa Corte ha avuto occasione di precisare (Cass. sez. 3 n. 1752 del 28/1/2005) che "in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta" (conf. a Cass. sez. n. 3 n. 18945 dell'11.12.2003) Nè ha fondamento la doglianza relativa ad una supposta mancanza di lettura contestuale della motivazione e del dispositivo della sentenza posta a base della domanda risarcitoria: - Invero, la Corte d'appello ha chiaramente spiegato, con argomentazione logica, di non poter condividere la motivazione adottata dal Tribunale, che ha basato il diritto del M. ai risarcimento del danno da perdita di chances sull'illegittima esclusione dalla procedura selettiva, in quanto una tale decisione era fondata solo su un passo della motivazione della precedente sentenza n. 5216/03 dello stesso Tribunale di Napoli emessa all'esito di un giudizio che aveva, però, ad oggetto esclusivamente la richiesta di declaratoria dell'illegittimità dell'esclusione dalla predetta selezione ai fini dell'affermazione del diritto a parteciparvi, tanto che nel relativo dispositivo l'accoglimento della domanda era enunciato esattamente nei termini coi quali la stessa era stata proposta, il tutto riscontrato dal fatto che il dipendente si era visto costretto ad azionare un ulteriore giudizio per l'accertamento del preteso danno.

Per il resto il motivo di censura denota evidenti profili di inammissibilità, in quanto attraverso lo stesso il ricorrente tenta di operare una rivisitazione, non consentita nel presente giudizio di legittimità, del merito istruttorio già adeguatamente vagliato dai giudici d'appello con argomentazione congruamente motivata ed esente da rilievi di carattere logico-giuridico, senza nemmeno dimostrare la decisività degli elementi che a suo giudizio sarebbero stati trascurati in seconde cure.

La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato che nel ricorso di primo grado il dipendente aveva prospettato un danno per il solo fatto di non essere stato ammesso alla procedura selettiva, senza allegare e senza dimostrare alcunchè in ordine alla concreta, e non solo ipotetica, possibilità di superarla.

Invero, secondo gli stessi giudici d'appello, il M. non aveva specificato che sussisteva un'apprezzabile probabilità di ottenere una positiva valutazione in ragione della particolare



competenza posseduta, nè aveva tantomeno indicato il numero dei candidati ammessi alla procedura selettiva.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015.